



LE MISURE DEL DECRETO LEGGE 18/2020

(integrazione della tabella inviata il 18 marzo 2020)

Facendo seguito alla prima nota inviata mercoledì, approfondiamo i termini delle misure attivate dal d.l. 18, allargando lo sguardo anche ad interventi che sono suscettibili di interessare in maniera indiretta i nostri affiliati. Per consentire di orientarsi e valutare le diverse misure, così da operare scelte conseguenti, ricomponiamo il quadro complessivo integrandolo anche delle novità già comunicate due giorni fa.

oooOOOooo

TERZO SETTORE E NON PROFIT

MODIFICA STATUTI DI APS, ODV, ONLUS E IMPRESE SOCIALI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
Art. 35, co. 1	Proroga dei termini (in scadenza al 30 giugno p.v.) per adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore	APS, ODV, ONLUS	31 ottobre 2020
Art. 35, co. 2	Rimessa in termini per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto sulle imprese sociali ex riforma del Terzo settore	IMPRESE SOCIALI	31 ottobre 2020

TERMINI DI DIFFERIMENTO PER APPROVARE I BILANCI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE
Art. 35,co.3	Proroga dei termini (in scadenza al 30 giugno p.v.) per adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore	APS, ODV, ONLUS	31 ottobre 2020

IMPOSTE E CONTRIBUTI: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER LE APS

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
<p>art. 61, co.2, lett. r</p>	<p>Sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL <u>scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile</u></p>	<p>APS, ODV, ONLUS, senza limiti di ricavi</p>	<p>31 maggio 2020</p> <p>Possibile pagare in unica soluzione o in 5 rate mensili a decorrere dal 1 giugno (2° rata al 30 giugno)</p>	<p>Si deve ritenere che la sospensione possa riguardare anche i versamenti per eventuali piani di rateazione concessi, in analogia a quanto previsto dalla circolare INPS n. 37/2020</p> <p>Ricordiamo che l’Istituto ha precisato, nella stessa circolare, che la sospensione riguarda sia i contributi a carico del datore, sia quelli a carico del lavoratore ma che se <i>“Il datore di lavoro o il committente sospende il versamento della contribuzione, ma contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto <u>obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento</u>”</i></p> <p>Per quanto riguarda le imposte, sottolineiamo che la sospensione riguarda solo quelle espressamente menzionate (ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilato). Se l’Aps è dotata di partita IVA ed ha avuto (nel 2019) un volume di ricavi inferiore a 2 milioni di euro, può sospendere anche i versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (cfr., più sotto)</p>

				<p><u>Non possono considerarsi sospesi i versamenti relativi ad altre imposte</u>, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISI (imposta sugli intrattenimenti) per i circoli che abbiano biliardi, bigliardini e altri apparecchi meccanici di intrattenimento; - ritenute IRPEF trattenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti e collaboratori occasionali) <p>Per queste imposte valgono, ad oggi, i <u>termini di differimento generali scadenti al 20 marzo 2020</u> e pertanto l'eventuale omissione a tale data andrà sanata in ravvedimento operoso</p>
--	--	--	--	--

INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 61, co.2, lett. a	Sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL <u>scadenti tra il 2 marzo e il 31 maggio</u>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva	31 maggio 2020 Possibile pagare in unica soluzione o in 5 rate mensili a decorrere dal 30 giugno	La disposizione non sembra poter essere utile ai fini della sospensione delle ritenute applicate per la quota sopra la soglia di compensi/indennità esenti erogati ai collaboratori sportivi e amministrativi, fissata a 10mila euro annui, trattandosi di ritenute comunque operate su "redditi diversi"

				Circa i contributi, valgono le stesse note recate per la sospensione accordata alle Aps
Art. 95	Sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione e di quelli concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato degli enti territoriali	Associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva	Dal 17 marzo 2020 fino al 31 maggio	I canoni andranno versati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione di massimo 5 mesi, a partire da giugno, con rate di pari importo.
Art. 96	Riconosciuta ai collaboratori sportivi un'indennità pari a € 600	Collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche e di enti di promozione sportiva	L'indennità copre il mese di marzo	Condizioni per l'accesso: preesistenza del rapporto e assenza di altri redditi Domande, unitamente all'autocertificazione, da presentare alla società Sport e Salute spa, dopo che il MEF avrà emanato il decreto attuativo

MISURE FISCALI DIVERSE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER ENTI E IMPRESE "MINORI"

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 62	Sospensione dei versamenti per IVA, ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL, <u>scadenti tra l'8 ed il 31 marzo</u>	Esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro	31 maggio 2020 Possibile pagare in unica soluzione o in 5 rate mensili a decorrere dal 30 giugno	Per i contribuenti delle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la disposizione dei versamenti IVA si applica senza limite di ricavi

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI STRUMENTALI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 62	Sospensione degli adempimenti strumentali (comunicazioni, dichiarazioni e sim.) <u>scadenti tra l'8 ed il 31 maggio</u>	Tutti i contribuenti	31 maggio 2020	Non sono stati sospesi gli adempimenti comunicativi utili per il 730/2020 (ad esempio, l'invio delle certificazioni uniche, in scadenza al 31 marzo)

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 68	Sono stati sospesi i termini dei versamenti, <u>scadenti tra l'8 ed il 31 maggio</u> , relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e a seguito di avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle Entrate, divenuti esecutivi. Sono sospesi anche gli atti ingiuntivi ed esecutivi emessi dagli enti locali e le rate della "rottamazione" scadute il 28 febbraio o che andranno a scadere il 31 marzo___	Tutti i contribuenti	31 maggio 2020	<p>La disposizione non stabilisce espressamente la sospensione delle rate delle cartelle o degli atti in pagamento rateale nel periodo della sospensione, per cui ad oggi non possono considerarsi sospesi</p> <p>La norma non menziona neanche i cosiddetti avvisi bonari, inviati a seguito del controllo della dichiarazione, con i quali si richiede il pagamento di somme non versate (controlli ex art. 36-bis dpr 600/73) o di detrazioni/deduzioni non spettanti (controlli art. 36-ter dpr 600 cit.). Anche per questi, dunque, ad oggi occorre concludere per la non sospensione</p>

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 19 e ss.	Prevista la possibilità di ricorrere a CIGO (cassa integrazione ordinaria), assegno ordinario di integrazione salariale (per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi integrativi) e, in via residuale, alla cassa integrazione in deroga . Le prestazioni sono erogate ai lavoratori in modalità diretta. Chi ha già in corso, alla data del 23 febbraio, una procedura che prevede l'erogazione di un assegno FIS di solidarietà, può comunque richiedere il trattamento ordinario che andrà a sospendere e sostituire quello preesistente. ____	Lavoratori di tutti i settori, eccetto il lavoro domestico, e ferme restando le limitazioni settoriali previste per la CIGO, e quelle derivanti dalla non adesione ai fondi integrativi (per datori con meno di 5 dipendenti o 15, a seconda delle casistiche). Il non profit , per le realtà ove non sia applicabile l' assegno ordinario FIS , potrà attingere alla Cassa integrazione in deroga	Dal 23 febbraio, con durata massima di 9 settimane. L'istanza va presentata entro il mese di agosto	<p>Le istanze per CIGO e FIS si presentano all'INPS. Sono derogati i termini ordinariamente previsti dalle disposizioni in materia e non è necessario procedere con accordo sindacale, né attivare la comunicazione preventiva alle OO.SS. Rimane la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in forma telematica.</p> <p>Per la Cassa in deroga l'istanza va presentata alla Regione (o provincia autonoma in cui ha sede il datore di lavoro), ma occorrerà attendere il decreto per la ripartizione dei fondi (circa 3,3 mld) e la stipula, anche in via telematica, di un accordo sindacale quadro con le oO.SS più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.</p>

CONGEDO E INDENNITA' PER I GENITORI LAVORATORI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 23	Previsto un congedo retribuito di 15 giorni massimo, da fruire anche in forma frazionata, per i genitori lavoratori a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici	<ol style="list-style-type: none">1. Lavoratori dipendenti del settore privato (indennità pari al 50% della retribuzione di riferimento)2. Professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata Inps (indennità pari al 50% di 1/365esimo del reddito utilizzato per il calcolo dell'indennità di maternità)3. Lavoratori autonomi delle altre gestioni INPS (es. artisti) (indennità pari al 50% di della retribuzione convenzionale stabilita annualmente per legge) <p>I lavoratori devono avere figli di età compresa tra 0 e 11 anni e possono fruire del beneficio anche alternativamente</p>	Dal 5 marzo fino al 31 dicembre 2020, per 15 giorni al massimo, da fruire anche in forma frazionata	<p>Le modalità di accesso al congedo saranno definite da INPS</p> <p>I genitori che si trovino in congedo parentale ordinario potranno convertire le giornate interessate nel congedo specifico qui descritto.</p> <p>I periodi del congedo danno diritto alla contribuzione figurativa</p> <p>Il congedo non è riconosciuto se l'altro lavoratore è disoccupato o non lavoratore o fruisce di ammortizzatori sociali</p> <p>Il limite di età non è previsto per figli affetti da grave disabilità</p>

ASTENSIONE DAL LAVORO PER I GENITORI DI ADOLESCENTI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 23	Prevista la possibilità di astenersi dal lavoro, per 15 giorni massimo, da fruire anche in forma frazionata, a favore dei genitori-lavoratori a seguito della sospensione dei servizi scolastici	Lavoratori dipendenti del settore privato I lavoratori devono avere figli di età compresa tra 12 e 16 anni	Dal 5 marzo fino al periodo di sospensione dei servizi scolastici	<p>I periodi del congedo non danno diritto ad alcuna indennità, né alla contribuzione figurativa</p> <p>I lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro</p>

				ed è prescritto il divieto di licenziamento
--	--	--	--	---

BONUS BABY SITTING

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE	NOTE
art. 23	Prevista la possibilità, alternativa al congedo, di ricevere un bonus pari a 600 euro per l'acquisto di servizi di baby <i>sitting</i> per l'assistenza di figli di età compresa tra 0 e 11 anni	Stessi beneficiari del congedo specifico retribuito (cfr. sopra)	Dal 5 marzo fino al periodo di sospensione dei servizi scolastici	Il bonus è erogato mediante la piattaforma telematica del libretto-famiglia (art. 54-bis, l. n. 50/2017)

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE
art. 63	Premio di 100 euro da rapportare al numero dei giorni lavorati a marzo 2020	Lavoratori privati e pubblici con reddito annuo lordo da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro per l'anno 2019	Mese di marzo 2020	Il bonus è erogato con la busta paga di aprile 2020. I datori di lavoro recuperano l'importo in compensazione sui versamenti verso l'erario Il bonus è esentasse

LAVORATORI IN QUARANTENA: TRATTAMENTO DI MALATTIA

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE
art. 26	I giorni in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparati, ai fini del trattamento economico, alla malattia	Lavoratori privati e pubblici	Fino al termine dell'emergenza	I lavoratori con grave disabilità o in condizioni di salute certificanti condizioni di rischio (da immunodepressione e patologie) hanno diritto ad un periodo di assenza equiparato al ricovero ospedaliero

--	--	--	--	--

INDENNITA' UNA TANTUM

NORMA	CONTENUTI	BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE
Artt. 27-31, 38	Indennità di 600 euro esentasse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (professionisti e collaboratori), non titolari di pensione né iscritti ad altre gestioni 2. Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e un reddito non superiore a 50 mila euro 3. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (es. commercianti) 4. Dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato il lavoro dal 1 gennaio 2019 (non per dimissioni) 5. Operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate nel 2019 	Riconosciuta per il mese di marzo	Il lavoratore provvede con domanda all'INPS, che stabilirà le modalità